



COMUNE DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 DEL 30/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022

L'anno duemilaventidue il giorno 30 del mese di maggio, alle ore 15:57, nella sala delle adunanze di Palazzo dei Priori, convocato nelle forme e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello nominale, risultano presenti:

		Pres			Pres
	ROMIZI ANDREA	No			
1	MATTIONI LORENZO	Si	17	ARCUDI NILO	Si
2	FIORONI ALESSIO	Si	18	PICI MASSIMO	Si
3	RICCI ROBERTA	Si	19	CAGNOLI GIACOMO	Si
4	VALIGI LUCA	Si	20	CESARO MICHELE	Si
5	CASACCIA DANIELA	Si	21	REDA FRANCESCA VITTORIA	Si
6	BONIFAZI DAVID	Si	22	GIUBILEI GIULIANO	Si
7	CASAIOLI CRISTIANA	Si	23	BISTOCCHI SARAH	Si
8	PULETTI GINO	Si	24	ZUCCHERINI FRANCESCO	No
9	VOLPI NICOLA	No	25	BORGHESI ERIKA	Si
10	VIGNAROLI FRANCESCO	Si	26	RANFA ELENA	Si
11	RAMPICHINI CAMILLA	No	27	PACIOTTI NICOLA	Si
12	MENCAGLIA RICCARDO	No	28	MORI EMANUELA	Si
13	LUPATELLI FEDERICO	Si	29	CROCE FABRIZIO	Si
14	NANNARONE MICHELE	Si	30	MADDOLI LUCIA	Si
15	GIUSTOZZI FOTINI'	Si	31	TIZI FRANCESCA	No
16	BEFANI PAOLO	Si	32	MORBELLO MARIA CRISTINA	Si

Accertata la validità dell'adunanza in prima convocazione, il Presidente Dott. Nilo Arcudi, dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Francesca Vichi.

La seduta è pubblica con votazione palese

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta della Giunta Comunale del 19.05.2022

*Firmato digitalmente
Vichi Francesca*

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013, il quale ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita da una componente immobiliare (IMU) ed una componente relativa ai servizi (TASI e TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27/12/2019, n. 160, che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della componente TARI (Tariffa sui Rifiuti), la quale resta disciplinata dalle disposizioni contenute nei commi 641 e seguenti della Legge 27/12/2013, n. 147;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27/12/2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA, n. 363/R/RIF del 03/08/2021, che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, approvando il metodo tariffario del servizio di gestione integrata dei rifiuti (MTR-2);
- la determinazione ARERA n. 2/2021 del 04/11/2021, di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

VISTO in particolare, il comma 683 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, il quale stabilisce che: *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30/12/2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, in base al quale *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

VISTO altresì l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del Decreto Legge 30/12/2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale ha differito al 31/05/2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2025;

RICHIAMATO altresì l'art. 43, comma 11, del D.L. 17.05.2022, N. 50, il quale ha aggiunto all'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i seguenti periodi: *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”*;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 15/09/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della Legge 27/12/2013, n. 147;

VISTI in particolare:

Firmato digitalmente
Vichi Francesca

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



l'art. 1, comma 651, della Legge 27/12/2013, n. 147, il quale stabilisce che: *“il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;

l'art. 2, comma 3, del regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, il quale stabilisce che: *“Le tariffe, a copertura integrale dei costi del servizio di igiene urbana, sono determinate sulla base del c.d. ‘metodo normalizzato’ di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 richiamato dall’art. 1, comma 651, della Legge 27/12/2013, n. 147, in conformità del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente abbia assunto le pertinenti determinazioni;

RICHIAMATI:

- la Legge regionale 17/05/2013, n. 11, di istituzione dell'Autorità Umbra per rifiuti e idrico (AURI);
- lo Statuto dell'AURI, approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità n. 1 del 29/02/2016;
- il Regolamento di organizzazione della medesima Autorità, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 29/02/2016;

TENUTO CONTO che in base alle sopra citate normative, sono conferite all'AURI le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti dell'Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del D.Lgs 152/2006, già esercitate ai sensi della L.R. n. 23/2007 e dell'art. 15 della L.R. 4/2011, dagli ambiti territoriali integrati;

CONSIDERATO che l'AURI è formalmente subentrata nelle funzioni già esercitate dagli ATI ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/2007, a far data dal 01/04/2017;

RICHIAMATO l'art. 3-bis del Decreto Legge 13/08/2011, n.138 in base al quale *“le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente”*;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Perugia è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della Decreto Legge 13/08/2011, n. 138, convertito dalla Legge 14/09/2011, n. 148, l'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.363/2021;

TENUTO CONTO che, in base al combinato disposto dell'art. 3-bis del Decreto Legge n.138/2011, degli artt. 6 e 7 della L.R. 11/2013, della delibera ARERA n. 363/2021 e dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, la competenza alla validazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti è rimessa all'AURI, mentre le tariffe della tassa sui rifiuti devono essere approvate dal Consiglio Comunale, stante la specialità della norma tributaria che individua il soggetto competente alla adozione della deliberazione tariffaria nel Consiglio comunale;

TENUTO CONTO che il dettato dell'art. 6, comma 2, lettera e), della L. R. 11/2013 e dell'art.7, comma 3, lettera g), della medesima legge regionale, in ordine alla competenza dell'AURI all'approvazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti, deve ritenersi superato dall'intervento della Legge n.147/2013, norma successiva alla suddetta disposizione regionale, che ha esplicitamente rimesso la competenza all'approvazione delle tariffe della TARI in capo al Consiglio comunale;

RITENUTO inoltre che la competenza all'approvazione delle tariffe della TARI spetti al Consiglio comunale anche in virtù della competenza esclusiva che la Costituzione rimette in materia tributaria in capo alla legge statale che, quindi, prevale su qualsiasi disposizione regionale differente;

Firmato digitalmente
Vichi Francesca

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



DATO ATTO che, ai sensi di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo dell'AURI con delibera n. 19 del 13 maggio 2022, il Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 della gestione del territorio del Comune di Perugia è stato validato e approvato con deliberazione n. 2 dell'Assemblea dei Sindaci dell'AURI nella seduta del 18 maggio 2022;

EVIDENZIATO che:

- dal Piano Finanziario, elaborato e approvato come sopra esposto, per l'anno 2022, risulta che il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti nel Comune di Perugia è pari a € 48.921.282,00, mentre per gli anni successivi risultano i seguenti importi:
 - 2023: € 49.704.034,00;
 - 2024: € 50.481.298,00;
 - 2025: € 50.711.247,00;
- l'importo da coprire con la tariffa comprende tutti i costi connessi con il servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- in base a quanto stabilito dall'art. 4.6 della deliberazione ARERA n. 363 del 03/08/2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 17, della Legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori;
- il piano economico finanziario è soggetto alla successiva approvazione da parte dell'ARERA, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

RICHIAMATA la disposizione dell'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, la quale stabilisce che *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

TENUTO CONTO che i costi inseriti nel piano economico finanziario 2022 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nel documento riportato in allegato al piano economico-finanziario, risultanze che evidenziano un costo standard pari a 41 €/tonnellata;

ESAMINATE inoltre le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della L. 147/2013”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 31/12/2021, le quali hanno chiarito che: *“si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”*;

PRESO ATTO delle risultanze dei fabbisogni standard, la cui confrontabilità con i dati del piano economico finanziario è influenzata dalla presenza nel PEF di componenti che non hanno concorso alla valorizzazione dei fabbisogni, come ad esempio le voci relative a CARC, CC, ACC, RC, ecc.;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della tassa sui rifiuti di cui al comma 683 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 devono garantire, ai sensi del comma 654 del medesimo articolo, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- per effetto del Metodo tariffario approvato da ARERA con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF, le tariffe devono garantire un gettito non superiore alle entrate tariffarie massime espresse dal piano economico-finanziario, fermo restando l'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio;
- ai fini della determinazione del gettito tariffario è necessario procedere a detrarre dal totale delle entrate tariffarie massime espresse dal piano economico-finanziario:
 - o il costo per il servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del Decreto Legge 31/12/2007, n. 248, ai sensi dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 e della determinazione

Firmato digitalmente
Vichi Francesca

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



ARERA n. 2 del 04/11/2021, in misura pari al corrispondente contributo erogato dal Ministero dell'istruzione;

- le altre componenti previste dalla citata determinazione ARERA n. 2 del 04/11/2021, vale a dire:
 - le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO altresì che all'interno del piano economico-finanziario sono comprese componenti di costo introdotte dalla deliberazione ARERA n. 363/2021, comprese nella voce RC, riferite in particolare a:

- □□□□(iv): la componente di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche di cui al comma 7 ter.2 della citata deliberazione, tenuto conto che il Comune, nell'anno 2020, si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 4 della deliberazione ARERA n. 238/2020. Tale componente ammonta ad € 243.945,00;

TENUTO CONTO che:

- l'art. 106 del D.L. 34/2020 e successivamente l'art. 39 del D.L. 104/2020 hanno stanziato in favore dei comuni il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali per l'anno 2020, da destinarsi al finanziamento delle minori entrate, al netto degli specifici ristori statali, e delle maggiori spese, al netto delle minori entrate e dei relativi ristori statali, derivanti dall'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del virus COVID-19;
- l'art. 6 del Decreto Legge 25/05/2021, n. 73, convertito dalla Legge 25/07/2021, n. 106, il quale ha stanziato un apposito fondo per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

CONSIDERATO in particolare che il fondo di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020 includeva al suo interno una specifica quota, quantificata per ogni comune dalla tabella all. 1 al D.M. 1/4/2021 e determinata secondo la metodologia di cui all'allegato 3 predetto decreto, da destinarsi alla copertura del minor gettito TARI 2020, imputabile all'emergenza COVID, ovvero a riduzioni del tributo, per fronteggiare la medesima emergenza (come anche chiarito dalle FAQ, pubblicate il 21/01/2021 nel sito della Ragioneria Generale dello Stato);

TENUTO CONTO che il Comune ha utilizzato parte delle risorse di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021 per il finanziamento delle riduzioni in favore delle utenze non domestiche maggiormente colpite dagli effetti dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19, disciplinate dall'art. 7-quater del regolamento comunale Tari e che altresì anche gli specifici fondi Tari del fondo di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020 non sono stati integralmente utilizzati al 31/12/2021;

RICHIAMATO l'art. 13 del Decreto Legge 27/01/2022, n. 4, convertito dalla Legge 28/03/2022, n. 25, il quale prevede che: *"Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate"*;

RILEVATO che, sulla base di quanto risultante dal prospetto delle quote vincolate del risultato di amministrazione è presente una specifica quota relativa alle risorse di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021, non utilizzate alla data del 31/12/2021;

RICHIAMATI altresì

- l'art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate;

Firmato digitalmente
Vichi Francesca

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



- l'art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n. 147, il quale consente ai comuni, con norma di carattere regolamentare, di prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle già previste dalla legge;

RITENUTO di utilizzare le risorse sopra indicate per finanziare apposite riduzioni in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività per effetto dell'emergenza COVID-19, con particolare riferimento al periodo dello stato di emergenza, cessato lo scorso 31 marzo, prevedendo i seguenti abbattimenti tariffari per il solo anno 2022:

Nu m	Categoria tariffaria	Riduzione tariffa %
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5%
2	Cinematografi e teatri	5%
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5% (limitatamente ai Campeggi e Impianti sportivi)
6	Esposizioni, autosaloni	
7	Alberghi con ristorante	5%
8	Alberghi senza ristorante	5%
9	Case di cura e riposo	
10	Ospedali	
11	Uffici, agenzie	
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	5%
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	5% (con esclusione delle farmacie)
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	5%
16	Banchi di mercato beni durevoli	5%
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	5%
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	
20	Attività industriali con capannoni di produzione	
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5%
23	Mense, birrerie, amburgherie	5%
24	Bar, caffè, pasticceria	5%
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	
28	Ipermercati di generi misti	
29	Banchi di mercato genere alimentari	
30	Discoteche, night club	5%

TENUTO CONTO che il minor gettito stimato per le riduzioni di cui sopra ammonta ad € 300.000,00 circa e che quindi lo stesso trova capienza nelle risorse non utilizzate di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021;

Firmato digitalmente
Vichi Francesca

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



RITENUTO inoltre di utilizzare parte delle risorse derivanti dalla quota TARI del fondo funzioni fondamentali di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020 per finanziare i maggiori costi inseriti nel PEF anno 2022, riferiti alle riduzioni TARI in favore delle utenze non domestiche anno 2022, identificati dalla componente RCND (deliberazioni ARERA n. 158/2020, n. 493/2020 e n. 363/2021);

CONSIDERATO inoltre che al fine di determinare l'importo del gettito tariffario della tassa sui rifiuti necessario per la copertura integrale dei costi del servizio occorre considerare anche il costo delle riduzioni di natura tecnica, il cui onere deve essere posto a carico delle altre utenze tari, trattandosi di riduzioni volte a tenere conto di situazioni che determinano un minor impiego del servizio, quali:

- La riduzione di cui all'art. 7-ter, comma 3, del regolamento comunale per la disciplina della Tari, riferita alle utenze non domestiche che avviano al riciclo i propri rifiuti urbani in via autonoma;
- La riduzione di cui all'art. 7-ter, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina della tari, relativa alla raccolta differenziata posta in essere dalle utenze domestiche;

CONSIDERATO inoltre, che la quota dei costi del servizio di gestione dei rifiuti afferente ai locali ad utilizzo diretto del Comune, deve essere posta a carico del bilancio nel suo complesso e non solo dei contribuenti Tari, quota quantificata, sulla base dell'elenco dei locali comunali conservato in atti, in complessivi € 362.366,73;

RILEVATO altresì che il totale delle entrate tariffarie massime riportate nel piano economico-finanziario 2022-2025, anno 2022, è articolato nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso ed a quelle di costo variabile, come segue:

Componenti tariffarie relative alle componenti di costo fisso	€ 26.862.176
Componenti tariffarie relative alle componenti di costo variabile	€ 22.059.806
Totale delle entrate tariffarie massime	€ 48.921.982

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall'art. 7.8 della deliberazione ARERA n. 363/2021, "Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147 stabilisce che le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, devono essere determinate sulla base dei costi risultanti dal piano finanziario, con l'obiettivo di garantire la copertura integrale dei costi del servizio;

RITENUTO, per quanto sopra, di determinare il totale delle entrate da ottenere con il gettito della Tassa sui rifiuti, al fine di garantire la copertura delle entrate tariffarie massime indicate nel piano economico finanziario 2022-2025, anno 2022, come di seguito evidenziato:
(importi non arrotondati)

	Totale	Parte fissa	Parte variabile	
Totale entrate tariffarie massime PEF 2022	€ 48.921.982	€ 26.862.176	€ 22.059.806	+
Riduzioni per conferimenti centro di raccolta (art. 7-ter, c. 4, reg. com.)	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 65.000,00	+
Riduzioni per riciclo autonomo rifiuti imprese (art. 7-ter, c. 3, reg. com.)	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	-
Contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-leg-	€ 113.378,79	€ 62.254,25	€ 51.124,54	-

Firmato digitalmente
Vichi Francesca

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



ge 248/07 al netto quota TEFA (punto 1.4, let. a, determinazione ARERA 2/2020)				
Entrate a seguito dell'attività di recupero dell'evasione (punto 1.4, let. b, determinazione ARERA 2/2020)	€ 1.500.000,00	€ 823.622,92	€ 676.377,08	-
Applicazione avanzo da risarcimento causa GEST-TSA	€ 288.695,83	€158.517,67	€ 130.178,16	-
Avanzi contributo MIUR scuole anni precedenti	€ 20.169,86	€ 11.075,27	€ 9.094,59	
Componente RCND(tv), finanziata con il fondo funzioni fondamentali 2020 – quota TARI, tab. all. 1 al DM 1/4/2021	€ 243.945,00	€ 0,00	€ 243.945,00	-
Quota costo utenze comunali	€ 362.365,16	€ 199.267,11	€ 163.098,05	=
Totale gettito TARI a copertura PEF	€ 46.468.427,36	€ 25.607.438,78	€ 20.860.988,58	
Totale gettito TARI netto riduzione tecniche	€ 46.393.427,36	€ 25.607.438,78	€ 20.785.988,58	

RICHIAMATI l'art. 1, comma 650, della Legge 27/12/2013, n. 147, il quale stabilisce che *“la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria”* e il comma 651 del medesimo articolo, in base al quale: *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;

TENUTO CONTO che l'art. 6-quater del regolamento comunale prevede che le tariffe delle utenze domestiche e di quelle non domestiche sono determinate secondo i criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dagli articoli 6-quater, 6-quinqes e 7 del regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, le tariffe sono determinate sulla base dei coefficienti stabiliti dalle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999;

TENUTO CONTO che, fino ad oggi, l'Amministrazione comunale, in assenza di sistemi di rilevazione delle quantità effettive prodotte dalle utenze, ha in generale applicato i coefficienti di produzione sulla base di stime quantitative dei rifiuti conferiti dalle stesse utenze al servizio di raccolta dei rifiuti urbani;

RICHIAMATO l'art. 57 bis del D.L. 26/10/2019 n. 124, come convertito dalla Legge 19/12/2019, n. 157, il quale ha prorogato le disposizioni dell'art. 1, comma 652, della Legge 27/12/2013, n. 147, in ordine all'applicazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA);

TENUTO CONTO che la tariffa di riferimento rappresenta, come specifica l'art. 2 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, *“l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali”*, in modo da *“coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;

RICHIAMATO altresì l'art. 6-quater del regolamento comunale per la disciplina della TARI, il quale dispone al comma 4, che il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

- la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, da effettuarsi secondo criteri razionali, indicando il sistema adottato;
- i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, utilizzati per il calcolo delle tariffe;

Firmato digitalmente
Vichi Francesca

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



RITENUTO di determinare la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, utilizzando il criterio dell'incidenza del gettito di ciascuna categoria sul totale, come già negli anni precedenti, come segue:

- utenze domestiche: 58,06%
- utenze non domestiche: 41,94 %;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 09/05/2022, che ha fissato le scadenze del versamento della tassa sui rifiuti per l'anno 2022, come segue:

30 GIUGNO 2022 (1^ rata);
 31 AGOSTO 2022 (2^ rata);
 30 OTTOBRE 2022 (3^ rata);
 2 DICEMBRE 2022 (4^ rata);
 RATA UNICA entro il 16 GIUGNO 2022;

TENUTO CONTO altresì che l'art. 1, co. 666 della Legge 27/12/2013, n. 147 ha fatto salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, che la Provincia di Perugia ha confermato, con delibera del Presidente n. 246 del 13/12/2021 nella misura del 5%;

DATO ATTO che la società Gest Spa, affidataria della gestione della tassa sui rifiuti (TARI), con nota ufficiale acquisita al protocollo del Comune di Perugia n. 119164 del 19/05/2022 ha inviato il prospetto delle tariffe elaborate dallo stesso gestore del servizio in base al metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/99, a copertura integrale del costo del servizio, come determinato in base ai valori risultanti nel Piano economico finanziario per l'anno 2022-2025, validato dall'AURI;

RITENUTO per quanto sopra di provvedere all'approvazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti per l'anno 2022;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 7-ter, comma 3, del regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), il quale prevede che *"ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, viene annualmente concessa, a congruaggio, in misura progressiva fino al 20% della quota variabile del tributo, a favore del produttore di rifiuti che dimostri, con idonea documentazione, di avere autonomamente avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i rifiuti urbani prodotti. La percentuale di riduzione, stabilita in sede di approvazione delle tariffe, è accordata in misura proporzionale ai quantitativi così riciclati, purché sia superata la soglia del 50% della produzione totale dei rifiuti urbani."*

CONSIDERATO che è quindi necessario procedere alla definizione della percentuale di riduzione della quota variabile da applicare in funzione dei quantitativi di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo da parte delle singole utenze non domestiche interessate;

RITENUTO di provvedere come segue, confermando il criterio del 2021:

P.T.R. = peso totale rifiuti urbani avviati a riciclo nell'anno

Kd= coefficienti potenziale di produzione rifiuti/anno

Mq= superficie soggetta a TARI

$(P.T.R./Kd \times Mq) \times 100 = \% \text{ di riduzione}$

FASCE PERCENTUALI DI PRODUZIONE RIFIUTI URBANI AVVIATI A RICICLO	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
DAL 90% AL 100%	20%
DAL 80% AL 89,99%	16%
DAL 70% AL 79,99%	12%
DAL 60% AL 69,99%	8%
DAL 50,1% AL 59,99%	4%

Firmato digitalmente
Vichi Francesca

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



RICHIAMATO inoltre l'art. 7-quater, comma 4 del medesimo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, il quale prevede che: *"nella modulazione delle tariffe sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferite alle utenze domestiche, previste in sede di approvazione delle tariffe"*;

CONSIDERATO che è quindi necessario stabilire le riduzioni per le utenze domestiche che conferiscono i rifiuti in forma differenziata presso i centri di raccolta;

RITENUTO di stabilire, come già per l'anno 2021, che le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta comunali hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare.

L'ammontare della riduzione spettante viene calcolato con un massimale di € 35 sulla base del criterio indicato nella tabella di seguito indicata:

STRUTTURA DELLA RIDUZIONE

Quantità ponderata (Kg)	Incentivo (Euro)
Da 0 a 99,99	0
Da 100 a 500	0,07 al Kg
Oltre 500	35,00

La quantità ponderata delle frazioni di rifiuto viene calcolata come sommatoria delle quantità delle singole frazioni conferite in modo differenziato presso i centri di raccolta comunali, ponderate con i seguenti coefficienti qualitativi:

COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE QUALITATIVA

Frazioni di rifiuto Coefficiente

RIFIUTI	Coefficienti
ACIDI E PESTICIDI	0,5
CARTA	1,0
CARTONE	1,0
FARMACI	0,0
IMB. CONTENENTI MAT. PERICOLISI	0,0
INERTI	0,0
INGOMBRANTI MULTIMATERIALE	0,0
LEGNO	0,5
METALLO	0,5
MULTIMATERIALE	1,0
OLII E GRASSI	2,0
PILE E BATTERIE	1,0
PLASTICA DURA	1,5
RAEE	
R1 - R2	0,5
R3	0,5
R4	1,0
R5	1,0
SOLVENTI CONTENENTI T/F	1,0

Firmato digitalmente
Vichi Francesca

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



VERDE	0,0
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	1,0
VETRO	1,0

La predetta riduzione viene accordata in diminuzione del tributo dovuto per l'anno successivo, fatta salva l'ipotesi di incapienza dello stesso o di cessazione dell'obbligo tariffario in cui si procede mediante rimborso.

Il soggetto gestore del servizio è tenuto, al fine del calcolo della sopra indicata riduzione, a comunicare al Comune i dati relativi ai quantitativi conferiti da ogni singolo utente domestico secondo modalità da concordare, entro la fine del mese di febbraio dell'anno solare successivo.

La riduzione non può comunque superare complessivamente l'ammontare della tassa dovuta per l'anno di riferimento.

Non possono usufruire dell'incentivo i soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 9, lett. a) del regolamento comunale. Hanno diritto all'incentivo economico gli intestatari della tassa rifiuti (TARI) nella categoria "utenza domestica" in possesso della tessera magnetica "AMICARD"; per i soggetti non ancora iscritti a ruolo, coloro che hanno presentato richiesta di prima iscrizione;

RICHIAMATO l'art. 9, comma 2, del regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, il quale dispone, per il tributo giornaliero, che *"La misura tariffaria applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale della TARI, relativa alla corrispondente categoria di attività non domestiche di cui alla tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, maggiorata di un importo percentuale, non superiore al 100 per cento, stabilito in sede di approvazione delle tariffe"*;

TENUTO CONTO che, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 838, della Legge 27/12/2019, n. 160, la tassa sui rifiuti non si applica più dal 2021 per le occupazioni temporanee di suolo pubbliche effettuate in aree destinate a mercati, anche con strutture attrezzate;

RITENUTO di stabilire la misura della maggiorazione di cui sopra nel 20%;

RICHIAMATO l'art. 7-ter, comma 8, del regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, il quale disciplina le riduzioni per il disagio ambientale;

RITENUTO che dette misure, relativamente all'anno 2022, possono essere riconosciute nella seguente articolazione (cfr. tabella sotto riportata), tenendo anche conto della somma disponibile per le agevolazioni, che nel complesso per l'anno 2022 risulta indicativamente pari a € 120.000,00:

IMPIANTO	RIDUZIONE PER UTENZE DOMESTICHE FASCIA ROS-SA	RIDUZIONE PER UTENZE DOMESTICHE FASCIA ARANCIONE
PONTE RIO	50%	30%
PIETRAMELINA	35%	15%
BORGO GIGLIONE	35%	15%

TENUTO CONTO che l'art. 13, comma 5-bis, del Decreto Legge 27/01/2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28/03/2022, n. 25 ha stabilito che *"In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile."*;

RITENUTO pertanto di provvedere con successiva variazione di bilancio all'adeguamento delle poste di bilancio correlate al piano economico finanziario del servizio rifiuti e delle entrate deputate al suo finanziamento, evidenziando sin da ora che tale variazione non altera gli equilibri di bilancio dell'Ente;

Firmato digitalmente
Vichi Francesca

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201 come sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30/04/2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28/06/2019, n. 58, secondo cui "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

VISTO altresì l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201, inserito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30/04/2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28/06/2019, n. 58, in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [...]. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23/03/2021, il quale riporta le indicazioni operative relative agli obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;

RICHIAMATO il D.M. 20/07/2021, il quale ha stabilito le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

ACQUISITI i pareri favorevoli:

- di regolarità tecnica espressi dal Dirigente ad interim dell'U.O. Gestione delle entrate, Dott. Mirco Rosi Bonci e dal Dirigente dell'U.O. Ambiente ed Energia, Ing. Vincenzo Tintori, ciascuno per le proprie competenze, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
- di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Risorse, Dott. Mirco Rosi Bonci, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

VISTI:

- il D.P.R. 27/04/1999, n. 158;
- l'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013;

DATO atto del parere favorevole, espresso in data 25.05.2022, dalla II^a Commissione Consiliare Permanente, competente per materia;

DATO atto del parere espresso in data 24.05.2022 dall'Organo di Revisione Economico-finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b-1) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;

UDITA la relazione dell'Assessore al Bilancio Cristina Bertinelli e dato atto dell'intervento dei consiglieri Cristiana Casaioli e Nicola Paciotti registrati in streaming
(omissis interventi in atti)

con 20 voti favorevoli (Arcudi, Befani, Bonifazi, Cagnoli, Casaccia, Casaioli, Cesaro, Fioroni, Giustozzi, Lupatelli, Mattioni, Morbello, Nannarone, Pici, Puletti, Renda, Ricci, Romizi, Valigi, Vignaroli), 8 contrari (Bistocchi, Borghe-
si, Croce, Giubilei, Maddoli, Mori, Paciotti, Ranfa), espressi con sistema di votazione elettronico dai 28 consiglieri presenti e votanti

Firmato digitalmente
Vichi Francesca

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



DELIBERA

- 1) di prendere atto di quanto riportato in narrativa;
- 2) di prendere atto del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, predisposto dal soggetto gestore del servizio rifiuti GEST Srl con annessa relazione illustrativa, e dal Comune, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, validato e approvato dalla competente Autorità Regionale Umbra Idrico e Rifiuti (AURI), allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO "A");
- 3) di determinare e conseguentemente approvare, per l'anno 2022, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, i coefficienti Kb, Kc e Kd, di cui alle tabelle allegate al D.P.R. 158/99 e le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, come di seguito:

A) Utenze domestiche

TARIFFE 2022

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	Ka	Kb
NUCLEO ABITATIVO 1	1,42	90,61	0,86	1,25
NUCLEO ABITATIVO 2	1,55	169,62	0,94	2,34
NUCLEO ABITATIVO 3	1,68	188,47	1,02	2,60
NUCLEO ABITATIVO 4	1,81	207,32	1,10	2,86
NUCLEO ABITATIVO 5	1,93	231,96	1,17	3,20
NUCLEO ABITATIVO 6	2,03	255,16	1,23	3,52

Le tariffe delle singole utenze risultano dalla combinazione delle due parti: fissa (graduata in funzione della superficie e del numero dei componenti il nucleo familiare), espressa in €/mq anno e variabile (graduata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare), espressa in €/anno.

B) Utenze non domestiche

TARIFFE Utenze non Domestiche 2022

Firmato digitalmente
Vichi Francesca

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



CATEGORIA	DESCRIZIONE CATEGORIA	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	Kc	Kd
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	2,83	2,30	0,51	4,75
1-b	SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, UNIVERSITA'	1,94	0,99	0,35	2,05
1-c	SEDI DI ENTI E ASSOCIAZIONI IMPEGNATE IN ATTIVITA' DI INTERESSE CULTURALE, SOCIALE ED ASSISTENZIALE	1,22	0,98	0,22	2,03
02	CINEMATOGRAFI E TEATRI	3,83	3,09	0,69	6,38
03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	2,33	1,90	0,42	3,92
04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	2,16	1,95	0,39	4,02
06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	4,66	3,72	0,84	7,68
07	ALBERGHI CON RISTORANTE	5,44	4,63	0,98	9,55
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	5,33	4,45	0,96	9,18
09	CASE DI CURA E RIPOSO	9,32	7,19	1,68	14,84
10	OSPEDALI	9,27	7,44	1,67	15,37
11	UFFICI E AGENZIE	7,33	5,93	1,32	12,25
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	7,16	5,73	1,29	11,84
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIE, FERRAMENTA, ALTRI BENI DUREVOLI	6,66	5,34	1,20	11,03
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	6,83	5,46	1,23	11,28
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE, TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI, OMBRELLI, ANTIQUARIATO	6,66	5,34	1,20	11,03
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	8,82	7,09	1,59	14,63
17	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	3,50	3,76	0,63	7,76
18	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	3,55	2,89	0,64	5,96
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	3,72	2,95	0,67	6,09
20	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	3,00	2,38	0,54	4,92
21	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	3,00	2,38	0,54	4,92
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	9,38	9,10	1,69	18,78
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	9,38	9,10	1,69	18,78
24	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	8,66	8,22	1,56	16,97
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	8,10	6,52	1,46	13,46
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	8,10	6,52	1,46	13,46
27	ORTOFRUTTA, PESCHIERE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	11,77	9,42	2,12	19,45
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	8,99	8,28	1,62	17,10
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	13,87	12,11	2,50	25,00
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	4,77	3,32	0,86	6,85

Le tariffe delle singole utenze, determinate in €/mq anno con cifre a due decimali, risultano dalla combinazione delle due parti (fissa e variabile);

- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal piano economico finanziario 2022-2025 (anno 2022), validato dall'AURI, come evidenziato in premessa;
- 5) di utilizzare le risorse di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021, non utilizzate alla data del 31/12/2021 per finanziare apposite riduzioni in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività per effetto dell'emergenza COVID-19, con particolare riferimento al periodo dello stato di emergenza, cessato lo scorso 31 marzo, prevedendo i seguenti abbattimenti tariffari per il solo anno 2022:

Nu m	Categoria tariffaria	Riduzione tariffa %
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5%
2	Cinematografi e teatri	5%
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5% (limitatamente ai Campeggi e Impianti sportivi)
6	Esposizioni, autosaloni	

Firmato digitalmente
Vichi Francesca

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



7	Alberghi con ristorante	5%
8	Alberghi senza ristorante	5%
9	Case di cura e riposo	
10	Ospedali	
11	Uffici, agenzie	
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	5%
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	5% (con esclusione delle farmacie)
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	5%
16	Banchi di mercato beni durevoli	5%
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	5%
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	
20	Attività industriali con capannoni di produzione	
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5%
23	Mense, birrerie, amburgherie	5%
24	Bar, caffè, pasticceria	5%
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	
28	Ipermercati di generi misti	
29	Banchi di mercato genere alimentari	
30	Discoteche, night club	5%

- 6) al fine dell'applicazione della riduzione delle utenze non domestiche di cui all'art. 7-ter, comma 3 del regolamento comunale per la disciplina della TARI, nella seguente tabella vengono stabilite le percentuali di riduzione, determinate in maniera proporzionale, rispetto alle percentuali di rifiuti effettivamente recuperate come determinate dalla formula seguente:

P.T.R. = peso totale rifiuti urbani avviati a riciclo nell'anno

Kd= coefficienti potenziale di produzione rifiuti/anno

Mq= superficie soggetta a TARI

$(P.R.T./Kd \times Mq) \times 100 = \% \text{ di riduzione}$

FASCE PERCENTUALI DI PRODUZIONE RIFIUTI URBANI AVVIATI A RICICLO	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
DAL 90% AL 100%	20%
DAL 80% AL 89,99%	16%
DAL 70% AL 79,99%	12%

Firmato digitalmente
Vichi Francesca

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



DAL 60% AL 69,99%	8%
DAL 50,1% AL 59,99%	4%

- 7) di stabilire che la maggiorazione di cui all'art. 9 comma 2, del regolamento comunale Tari "tributo giornaliero", è determinata nella misura del 20 per cento;
- 8) al fine delle riduzioni di cui all'art. 7-ter, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina della Tari, che prevede *"Nella modulazione delle tariffe sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferite alle utenze domestiche, previste in sede di approvazione delle tariffe"*, di stabilire che le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta comunali hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare.

L'ammontare della riduzione spettante viene calcolato con un massimale di € 35 sulla base del criterio indicato nella tabella di seguito indicata:

STRUTTURA DELLA RIDUZIONE

Quantità ponderata (Kg)	Incentivo (Euro)
Da 0 a 99,99	0
Da 100 a 500	0,07 al Kg
Oltre 500	35,00

La quantità ponderata delle frazioni di rifiuto viene calcolata come sommatoria delle quantità delle singole frazioni conferite in modo differenziato presso i centri di raccolta comunali, ponderate con i seguenti coefficienti qualitativi:

COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE QUALITATIVA

Frazioni di rifiuto Coefficiente

RIFIUTI	Coefficienti
ACIDI E PESTICIDI	0,5
CARTA	1,0
CARTONE	1,0
FARMACI	0,0
IMB. CONTENENTI MAT. PERICOLISI	0,0
INERTI	0,0
INGOMBRANTI MULTIMATERIALE	0,0
LEGNO	0,5
METALLO	0,5
MULTIMATERIALE	1,0
OLII E GRASSI	2,0
PILE E BATTERIE	1,0
PLASTICA DURA	1,5
RAEE	
R1 - R2	0,5
R3	0,5
R4	1,0
R5	1,0

Firmato digitalmente
Vichi Francesca

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



SOLVENTI CONTENENTI T/F	1,0
VERDE	0,0
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	1,0
VETRO	1,0

La predetta riduzione viene accordata in diminuzione del tributo dovuto per l'anno successivo, fatta salva l'ipotesi di incapienza dello stesso o di cessazione dell'obbligo tariffario in cui si procede mediante rimborso.

Il soggetto gestore del servizio è tenuto, al fine del calcolo della sopra indicata riduzione, a comunicare al Comune i dati relativi ai quantitativi conferiti da ogni singolo utente domestico secondo modalità da concordare, entro la fine del mese di febbraio dell'anno solare successivo.

La riduzione non può comunque superare complessivamente l'ammontare della tassa dovuta per l'anno di riferimento.

Non possono usufruire dell'incentivo i soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 9, lett. a) del regolamento comunale. Hanno diritto all'incentivo economico gli intestatari della tassa rifiuti (TARI) nella categoria "utenza domestica" in possesso della tessera magnetica "AMICARD"; per i soggetti non ancora iscritti a ruolo, coloro che hanno presentato richiesta di prima iscrizione;

- 9) di stabilire, per quanto riguarda le misure agevolative per il disagio ambientale di cui all'art. 7-ter, comma 8, del vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, che dette misure, relativamente all'anno 2022, possono essere riconosciute nella seguente articolazione (cfr. tabella sotto riportata), tenendo anche conto della somma disponibile per le agevolazioni, che per l'anno 2022 risulta indicativamente pari a € 120.000,00:

IMPIANTO	RIDUZIONE PER UTENZE DOMESTICHE FASCIA ROSSA	RIDUZIONE PER UTENZE DOMESTICHE FASCIA ARANCIONE
PONTE RIO	50%	30%
PIETRAMELINA	35%	15%
BORGO GIGLIO-NE	35%	15%

- 10) di trasmettere copia della presente deliberazione a GEST S.r.l. ed a Gesenu S.p.A. per gli adempimenti di competenza;

- 11) di pubblicare la presente deliberazione nel sito *Internet* del Comune di Perugia e di trasmetterla telematicamente al Ministero dell'Economia e delle finanze per il tramite del Portale del federalismo fiscale, secondo le specifiche tecniche del D.M. 20/07/2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro i termini di legge.

Indi, attesa l'urgenza, su proposta del Presidente con 20 voti favorevoli (Arcudi, Befani, Bonifazi, Cagnoli, Casaccia, Casaioli, Cesaro, Fioroni, Giustozzi, Lupatelli, Mattioni, Morbello, Nannarone, Pici, Puletti, Renda, Ricci, Romizi, Valigi, Vignaroli), 8 contrari (Bistocchi, Borghesi, Croce, Giubilei, Maddoli, Mori, Paciotti, Ranfa), espressi con sistema di votazione elettronico dai 28 consiglieri presenti e votanti, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 tenuto conto della scadenza di legge e dei termini previsti per il pagamento del tributo

Allegati in pubblicazione

- PEF22-25-Perugia Allegato A_signed.pdf

(impronta: 2BCC522E648B5B1326EA720982AB2F109F7A6B90426E754C43225FE302ECD51A)

Firmato digitalmente
Vichi Francesca

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



Allegato alla relazione - PEF 2022-25 MTR ARERA

*Approfondimento dei parametri tecnico-economici relativi alla costruzione del PEF2022.
 Ulteriori dettagli sono disponibili nel Tool di calcolo Arera, predisposto per singolo Comune*

Rif. interno AURI n°

S2.18

Rif	Comune	Perugia
TQRIF	Scelta SCHEMA di riferimento Qualità TQRIF (Del. 15/22 Arera)	I

Quadro di sintesi PEF 2022

A	Totale "Costi Efficienti " MTR 2022 prima dell'applicazione del tetto	48.921.982
	PEF 2021 - Approvato	49.664.706
	di cui costi variabili	10.973.313
	di cui costi fissi	38.691.393
	Fattore rho - Incremento % del PEF2022 sul PEF2021 (per definizione "tetto alle entrate tariffarie")	1,50%
B	Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita. E' il c.d. "Tetto ai costi ammissibili del PEF"	48.921.982
A-B	Delta costi "MTR 2021" e "Tetto Entrate Tariffarie": costi sopra-tetto, non riconosciuti	-
C	PEF 2022 FINALE al lordo delle detrazioni	48.921.982
	Costi Variabili PEF2022 - Tv	22.059.806
	Costi Fissi PEF2022 - Tf	26.862.176
D	Detrazioni	
	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile	1.613.379
	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa	-
E	PEF 2022 FINALE al netto delle detrazioni (RUOLO TARI)	47.308.604
	Costi Variabili PEF2022 - Tv	20.446.427
	Costi Fissi PEF2022 - Tf	26.862.176
Nei fogli allegati sono disponibili i seguenti approfondimenti:		
Foglio 1	Schema di sintesi PEF2022-25 - Rif. Allegato 1 alla Determinazione n. 363/2021 per gli anni dal 2022 al 2025	E' il prospetto ufficiale per ARERA, parte finale del TOOL Arera
Foglio 2	Prospetto con evidenza delle scelte dei parametri ETC	Approfondimento sui parametri di sharing, coeff. Gamma e altri parametri ETC

	2022				2023				2024				2025			
	Comune di Perugia				Comune di Perugia				Comune di Perugia				Comune di Perugia			
	Costi del/i gestore/i dell'attività da affidare dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RI (TOT PER)		Costi del/i gestore/i dell'attività da affidare dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RI (TOT PER)		Costi del/i gestore/i dell'attività da affidare dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RI (TOT PER)		Costi del/i gestore/i dell'attività da affidare dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RI (TOT PER)	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRF	2.108.895	-	2.108.895		2.490.747	-	2.490.747		2.490.747	-	2.490.747		2.490.747	-	2.490.747	
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CFS	3.651.830	-	3.651.830		4.590.036	-	4.590.036		4.590.036	-	4.590.036		4.590.036	-	4.590.036	
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	6.128.870	-	6.128.870		5.877.853	-	5.877.853		5.877.853	-	5.877.853		5.877.853	-	5.877.853	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	9.255.422	5.506	9.260.928		10.566.381	5.501	10.571.882		10.566.381	5.501	10.571.882		10.566.381	5.501	10.571.882	
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{OP}_{114,IV}	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{OP}_{IV}	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO^{OP}_{IV}	240.151	-	240.151		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	773.630	-	773.630		794.725	-	794.725		794.725	-	794.725		794.725	-	794.725	
Fattore di Sharing b	1	0,50	0,50		0,50	0,50	0,50		0,50	0,50	0,50		0,50	0,50	0,50	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	386.815	-	386.815		397.363	-	397.363		397.363	-	397.363		397.363	-	397.363	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{CC}	1.272.948	-	1.272.948		1.910.694	-	1.910.694		1.910.694	-	1.910.694		1.910.694	-	1.910.694	
Fattore di Sharing a	0,20	0,20	0,20		0,20	0,20	0,20		0,20	0,20	0,20		0,20	0,20	0,20	
Fattore di Sharing b(1+α)	0,60	0,60	0,6		0,60	0,60	0,6		0,60	0,60	0,6		0,60	0,60	0,6	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+α)AR_{CC}	763.781	-	763.781		1.146.416	-	1.146.416		1.146.416	-	1.146.416		1.146.416	-	1.146.416	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC^{OP}_{IV}	- 406.977	243.945	- 163.032		- 406.977	243.945	- 163.032		- 406.977	243.945	- 163.032		- 406.977	243.945	- 163.032	
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABLE	-	1.982.760	1.982.760		-	2.157.426	2.157.426		-	2.157.426	2.157.426		-	2.157.426	2.157.426	
Recupero della [Σ(c-Σ)max] di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABLE	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
ΣTVA totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 343/2021/R/RIF	19.827.595	2.232.211	22.059.806		21.574.262	2.406.872	23.981.134		21.574.262	2.162.927	23.737.189		21.574.262	2.203.625	24.184.864	
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	4.147.261	-	4.147.261		2.483.333	-	2.483.333		2.483.333	-	2.483.333		2.483.333	-	2.483.333	
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	1.830.569	352.218	2.182.787		2.174.070	281.375	2.455.445		2.174.070	281.375	2.455.445		2.174.070	281.375	2.455.445	
Costi generali di gestione CGG	6.824.756	191.143	7.015.898		6.498.735	226.018	6.684.753		6.498.735	226.018	6.684.753		6.498.735	226.018	6.684.753	
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
Altri costi CO_{AL}	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
Costi comuni CC	1.282.403	-	1.282.403		1.484.658	-	1.484.658		1.484.658	-	1.484.658		1.484.658	-	1.484.658	
Ammortamenti Ann	9.937.778	543.361	10.481.089		10.117.462	507.393	10.624.856		10.117.462	507.393	10.624.856		10.117.462	507.393	10.624.856	
Accantonamenti Acc	2.283.157	-	2.283.157		2.864.383	-	2.864.383		3.180.526	-	3.180.526		2.884.269	-	2.884.269	
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	442.282	5.998.552	6.440.834		1.056.285	6.076.455	7.132.740		1.056.285	6.076.455	7.132.740		1.056.285	6.076.455	7.132.740	
- di cui per crediti	442.282	-	442.282		1.056.285	-	1.056.285		1.056.285	-	1.056.285		1.056.285	-	1.056.285	
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	5.998.552	5.998.552		-	6.076.455	6.076.455		-	6.076.455	6.076.455		-	6.076.455	6.076.455	
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
Remunerazione del capitale investito netto R	811.172	-	811.172		1.113.894	-	1.113.894		1.308.629	-	1.308.629		1.282.687	-	1.282.687	
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{uc}	275.375	-	275.375		149.112	-	149.112		27.612	-	27.612		305.542	-	305.542	
Costi d'uso del capitale CK	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{OP}_{114,IP}	3.811.985	5.998.552	9.810.537		5.183.674	6.076.455	11.260.129		5.173.052	6.076.455	11.249.507		5.286.782	6.076.455	11.605.238	
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{OP}_{IP}	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR CO^{OP}_{IV}	422.330	-	422.330		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{IV}	130.338	25.658	155.995		130.338	25.658	155.995		130.338	25.658	155.995		130.338	25.658	155.995	
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	1.844.964	1.844.964		-	1.791.481	1.791.481		-	1.830.418	1.830.418		-	1.812.958	1.812.958	
Recupero della [Σ(c-Σ)max] di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
ΣTVA totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 343/2021/R/RIF	18.449.642	8.412.535	26.862.176		17.914.807	8.400.987	26.315.794		18.304.184	8.439.925	26.744.109		18.125.577	8.396.807	26.526.384	
ΣTas= ΣTVA + ΣTva prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 343/2021/R/RIF	38.277.237	10.444.745	48.921.982		39.489.069	10.807.859	50.294.927		39.878.446	10.602.852	50.481.298		40.110.816	10.600.431	50.711.247	
ΣTas= ΣTVA + ΣTva dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 343/2021/R/RIF	38.277.237	10.444.745	48.921.982		39.489.069	10.807.859	50.294.927		39.878.446	10.602.852	50.481.298		40.110.816	10.600.431	50.711.247	

	2022		2023		2024		2025	
	Comune di Perugia		Comune di Perugia		Comune di Perugia		Comune di Perugia	
Grandezze fisico-tecniche								
raccolta differenziata %		71%		71%		71%		71%
q _{sz} ton		89.407,16		89.407,16		89.407,16		89.407,16
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg		55,61		55,55		54,72		55,59
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbrico medio settore)		41,00		41,00		41,00		41,00
Coefficiente di gradualità								
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata X₁		-0,10		-0,10		-0,10		-0,10
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo X₂		-0,20		-0,20		-0,20		-0,20
Totale X		-0,30		-0,30		-0,30		-0,30
Coefficiente di gradualità (1+X)		0,70		0,70		0,70		0,70
Verifica del limite di crescita								
r _{pl,s}		1,7%		1,7%		1,7%		1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_s		0,20%		0,10%		0,10%		0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità Q_{1,s}		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale P_{G,s}		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C₁₁₆		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p		1,50%		1,60%		1,60%		1,60%
(1+ρ)		1,0150		1,0160		1,0160		1,0160
ΣT _s		48.921.982		50.294.927		50.481.298		50.711.247
ΣTV _{s1}		10.973.313		22.059.806		23.388.940		23.737.189
ΣTF _{s1}		38.691.393		26.662.176		26.315.794		26.744.109
ΣT _{s1}		49.664.706		48.921.982		49.704.734		50.481.298
ΣT _s / ΣT _{s1}		0,9850		1,0281		1,0156		1,0046
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)		48.921.982		49.704.734		50.481.298		50.711.247
della (ΣT_s-ΣT_{max})		-		592.193		-		-
T _{va} dopo distribuzione della (ΣT _s -ΣT _{max})	19.827.595	2.232.211	22.059.806	21.110.922	2.278.019	23.388.940	21.574.262	2.142.927
I _{ffa} dopo distribuzione della (ΣT _s -ΣT _{max})	18.449.642	8.412.535	26.862.176	17.914.807	8.400.987	26.315.794	18.304.184	8.439.925
I_{ffa}=I_{va}-I_{ffa} dopo distribuzione della (ΣT_s-ΣT_{max})	38.277.237	10.644.745	48.921.982	39.025.728	10.679.006	49.704.734	39.878.446	10.602.852
Delezioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRI/2021 - parte variabile			1.613.379			1.613.379		
Delezioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRI/2021 - parte fissa			-			-		
ΣTV_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le delezioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRI/2021			20.446.427			21.775.562		22.123.811
ΣTF_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le delezioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRI/2021			26.862.176			26.315.794		26.744.109
Totale entrate tariffarie dopo le delezioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRI/2021			47.308.604			48.091.355		48.867.920
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-

Ambito tariffario	Denominazione Ambito tariffario Comune di Perugia	←
Gestore 1	Denominazione Gestori GEST S.r.l.	←
Gestore 2		←
Gestore 3		←
Comune	Perugia	←

Scelta dello schema regolatorio

	2022	←
SONO PREVISTI MIGLIORAMENTI DEI LIVELLI DI QUALITÀ?	NO	←
SONO PREVISTE VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI?	NO	←
SCHEMA REGOLATORIO	SCHEMA I	

QUALITÀ PRESTAZIONI (QLa)	PERIMETRO GESTIONALE (PGa)	
	NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a = 0\%$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$
	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 4\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$

Prospetto riepilogativo dei costi previsionali - Anno 2022

intervallo di riferimento		2022		
QL _a	0%	0,00%	CO-116,TV	0
PG _a	0%	0,00%	CQ-TV	0
			COI-TV	240150,8
			COI-TF	422329,51

Vedi Tool quadriennale per valori 2022, 2023, 204

Modulazione del fattore di sharing

	2022	←
% RD (valore consuntivo ISPRA - Catasto Rifiuti - Anno 2020)	71,08%	←
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (y1,)	SODDISFACENTE	←
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (y2,)	NON SODDISFACENTE	←

	SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (y1,)	$-0,2 < y1 \leq 0$	$-0,4 \leq y1 \leq -0,2$
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (y2,)	$-0,15 < y2 \leq 0$	$-0,3 \leq y2 \leq -0,15$

intervallo di riferimento		2022		
y1	$-0,2 < y1 \leq 0$	-0,1	←	
y2	$-0,3 \leq y2 \leq -0,15$	-0,2	←	
y		-0,3		
1+y		0,7		
$-0,15 \leq y2 \leq 0$	$-0,2 \leq y1 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$-0,4 \leq y1 \leq -0,2$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq y2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$		$\omega_a = 0,4$	
intervallo di riferimento		2022		
ω_a	$0,1 \div 0,4$	0,2		
intervallo di riferimento		2022		
b	$0,3 + 0,6$	GEST S.r.l.	0	0
		Perugia	valore unico	0,5

2020		
ENTRATE TARIFFARIE [€]	TV ₂₀₂₀	11.284.515
	TF ₂₀₂₀	38.438.416
	T ₂₀₂₀	49.722.931
Quantità di rifiuti prodotti [ton]:	Q ₂₀₂₀	89.407
CU _{eff2020} [cent€/kg]		55,61
Benchmark di riferimento [cent€/kg]		41,00

		Cueff > Benchmark	Cueff ≤ Benchmark
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO (1+y _a) ≤ 0,5	Fattore di recupero di produttività: 0,3% < X _a ≤ 0,5%	Fattore di recupero di produttività: 0,1% < X _a ≤ 0,3%
	LIVELLO AVANZATO (1+y _a) > 0,5	Fattore di recupero di produttività: 0,1% < X _a ≤ 0,3%	Fattore di recupero di produttività: X _a = 0,1%

intervallo di riferimento		2022
X _a	0,1% < X _a ≤ 0,3%	0,20%

coefficiente C116α

valore massimo		2022
C _{116a}	3,0%	0,0%

SINTESI DEI PARAMETRI LIMITE ALLA CRESCITA DELLE ENTRATE TARIFFARIE ANNO 2022

Verifica del limite di crescita			Parametro
r _{pia}			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X _a			(valore in detrazione) 0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità Q _{La}			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale P _{Ga}			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			1,50%
(1+p)			1,0150
ΣTa			48.921.982
ΣTVa-1			10.973.313
ΣTFa-1			38.691.393
ΣTa-1			49.664.706
ΣTa/ΣTa-1			0,9850
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di cresc			48.921.982
delta (ΣTa-ΣTmax)			-
TVa dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)			19.827.595 2.232.211 22.059.806
TFa dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)			18.449.642 8.412.535 26.862.176
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)			38.277.237 10.644.745 48.921.982
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			1.613.379
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			20.446.427
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			26.862.176
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			47.308.604

Parametri finali per la determinazione delle Tariffe UD - UND Anno 2022 - (Ruolo TARI)